

Allegato 2

Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in «de minimis», ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445

(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)

Il sottoscritto:

SEZIONE 1 – Anagrafica richiedente					
Il Titolare / legale rappresentante dell'impresa	Nome e cognome		nata/o il	nel Comune di	Prov
	Comune di residenza	CAP	Via	n.	Prov

In qualità di **titolare/legale rappresentante dell'impresa**:

SEZIONE 2 – Anagrafica impresa				
Impresa	Denominazione/Ragione sociale dell'impresa		Forma giuridica	
Sede legale	Comune	CAP	Via	n. prov
Dati impresa	Codice fiscale	Partita IVA		

In relazione a quanto previsto dal **bando** sperimentale per l'insediamento di nuove attività economiche del comparto artigianato, commercio e servizi di ristorazione nei comuni liguri non costieri ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 6 maggio 2025, n. 6

Bando/Avviso	Titolo:	Estremi provvedimento di approvazione	Publicato in BUR
	<i>Bando sperimentale per insediamento di nuove attività economiche del comparto artigianato, commercio e servizi di ristorazione nei comuni liguri non costieri ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 6 maggio 2025, n. 6</i>		

Per la concessione di aiuti «de minimis» di cui al **Regolamento (UE) n. 2831** della Commissione del 13/12/2023, (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 15/12/2023),

PRESA VISIONE delle istruzioni per la predisposizione della presente dichiarazione (**Allegato I**);

CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi e loro uso, e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)

DICHIARA

Sezione A – Natura dell'impresa

- Che l'impresa non è controllata né controlla, direttamente o indirettamente¹, altre imprese.
- Che l'impresa controlla, anche indirettamente, le imprese seguenti aventi sede legale in Italia:
(Ragione sociale e dati anagrafici) (ripetere tabella se necessario)

Anagrafica impresa controllata					
Impresa	Denominazione/Ragione sociale dell'impresa		Forma giuridica		
Sede legale	Comune	CAP	Via	n.	prov
Dati impresa	Codice fiscale		Partita IVA		

- Che l'impresa è controllata, anche indirettamente, dalle imprese seguenti aventi sede legale o unità operativa in Italia:
(Ragione sociale e dati anagrafici) (ripetere tabella se necessario)

Anagrafica dell'impresa che esercita il controllo sulla richiedente					
Impresa	Denominazione/Ragione sociale dell'impresa		Forma giuridica		
Sede legale	Comune	CAP	Via	n.	prov
Dati impresa	Codice fiscale		Partita IVA		

Sezione B - Rispetto del massimale

1)

- 1.1 - che l'impresa rappresentata, nei tre anni precedenti, non è incorsa in fusioni, acquisizioni, scissioni, trasferimenti di ramo d'azienda;
- 1.2 - Che l'impresa rappresentata, nei tre anni precedenti, è incorsa in fusioni, acquisizioni, scissioni, trasferimenti di ramo d'azienda e gli aiuti in regime "de minimis" ottenuti dalle imprese coinvolte nelle predette vicende e diventati riferibili all'impresa richiedente a seguito di dette vicende, sono i seguenti:

¹ Per il concetto di controllo, ai fini della presente dichiarazione, si vedano le Istruzioni per la compilazione (allegato , Sez. A)

(Aggiungere righe se necessario)

	Impresa cui è stato concesso il <i>de minimis</i>	Codice fiscale	Codice COR identificativo dell'aiuto ²	Vicenda intercorsa ³	Importo dell'aiuto <i>de minimis</i> da imputare all'impresa rappresentata ⁴
1					
2					
3					

- 2) che l'impresa rappresentata, nel periodo di riferimento relativo al regolamento *de minimis* applicato, ha fruito e/o ha dichiarato ai fini fiscali i seguenti aiuti cd. Automatici o semi-automatici⁵ in regime «*de minimis*» che non sono ancora stati registrati in RNA, di cui va tenuto conto ai fini della determinazione del massimale disponibile:

(Compilare solo se ricorre il caso)

(aggiungere righe se necessario)

	Regolam. UE "de minimis"	Tipo dichiarazione	Anno fruizione	Anno dichiarazione fiscale o resa ai fini fiscali ⁶	Importo dell'aiuto <i>de minimis</i> da imputare all'impresa rappresentata ⁷
1					
2					
3					

DICHIARA INOLTRE

Di aver preso visione e di accettare l'informativa sulla privacy ai sensi del dlgs. 196 del 30/06/2003 e dell'articolo 13 del Reg.UE nr. 679/2016 (GDPR) riportato nell'allegato al Bando.

Località e data

In fede

(Il titolare/legale rappresentante dell'impresa)

² Indicare il codice identificativo dell'aiuto rilasciato dal registro RNA (RNA-COR), dal registro SIAN (SIAN-COR) o il codice rilasciato dal sistema SIPA riportati nel decreto di concessione dell'aiuto "de minimis" indicato nella tabella

³ Indicare la vicenda intercorsa, ovvero fusione, acquisizione, scissione o trasferimento di ramo d'azienda

⁴ Per l'importo da indicare si vadano le istruzioni per la compilazione (allegato, sez. B)

⁵ Per il concetto degli aiuti di cui all'articolo 10 del DM 115/2017, ai fini della presente dichiarazione, si vedano le Istruzioni per la compilazione (Sez. B).

⁶ Indicare l'anno della dichiarazione fiscale o resa a fini fiscali per gli aiuti di cui all'art. 10 del DM 115/2017 ricevuti in regime «de minimis».

⁷ Per l'importo da indicare si vadano le istruzioni per la compilazione (allegato, sez. B)

ISTRUZIONI PER LE IMPRESE PER LA COMPILAZIONE DEI MODULI

Il legale rappresentante di ogni impresa candidata a ricevere un aiuto in regime «*de minimis*» è **tenuto a sottoscrivere una dichiarazione** – rilasciata ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 – che attesti i dati di cui alle sezioni A e B del modello.

Il nuovo aiuto potrà essere concesso solo se, sommato a quelli già ottenuti nel periodo di riferimento relativo al regolamento *de minimis* applicato, **non superi i massimali stabiliti** da ogni Regolamento di riferimento.

Si ricorda che **se con la concessione Y fosse superato il massimale** previsto, **l'impresa perderebbe il diritto** non all'importo in eccedenza, ma **all'intero importo dell'aiuto oggetto della concessione Y** in conseguenza del quale tale massimale è stato superato.

Sezione A: Come individuare il beneficiario – Il concetto di “controllo” e l'impresa unica.

Le regole europee stabiliscono che, ai fini della verifica del rispetto dei massimali, *“le entità controllate (di diritto o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate come un'unica impresa beneficiaria”*. Ne consegue che nella determinazione del massimale disponibile dell'impresa rappresentata, si dovrà tener conto **degli aiuti ottenuti** nel triennio di riferimento **non solo dall'impresa richiedente**, ma **anche da tutte le imprese**, a monte o a valle, **legate ad essa** da un rapporto di collegamento (controllo), nell'ambito dello stesso Stato membro. Fanno eccezione le imprese tra le quali il collegamento si realizza attraverso un Ente pubblico, che sono prese in considerazione singolarmente. Fanno eccezione anche le imprese tra quali il collegamento si realizza attraverso persone fisiche, che non dà luogo all'“impresa unica”.

Il rapporto di collegamento (controllo) può essere anche **indiretto**, cioè può sussistere anche per il tramite di un'impresa terza.

Art. 2, par. 2 Regolamento n. 2023/2831/UE

Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;*
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;*
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;*
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.*

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Sezione B: Rispetto del massimale.

Periodo di riferimento:

Il massimale ammissibile stabilito nell'avviso si riferisce al periodo di riferimento del Regolamento n. 2023/2831/UE, ovvero l'arco di tre anni.

Il caso specifico delle fusioni, acquisizioni e trasferimenti di rami d'azienda:

Nella tabella di cui al punto 1.2 del modulo vanno indicati gli aiuti già registrati in RNA/SIAN/SIPA che, a seguito di una fusione, acquisizione, scissione o trasferimento di ramo d'azienda, sono diventati aiuti "de minimis" da computare o da non più computare nel massimale della richiedente. Gli aiuti già registrati sono visionabili accedendo alla "sezione trasparenza" disponibile ai seguenti link:

- RNA: <https://www.rna.gov.it/sites/PortaleRNA/it/trasparenza>
- SIAN e SIPA: <https://www.sian.it/GestioneTrasparenza>

Nel caso specifico in cui l'impresa richiedente sia incorsa in vicende di **fusioni o acquisizioni** (art.3(8) del Reg 2023/2831/UE) tutti gli aiuti «*de minimis*» accordati alle imprese oggetto dell'operazione devono essere sommati.

In questo caso la tabella andrà compilata inserendo il *de minimis* ottenuto dall'impresa/dalle imprese oggetto acquisizione o fusione.

Nel caso specifico in cui l'impresa richiedente origini da operazioni di **scissione** (art.3(9) del Reg 2023/2831/UE) di un'impresa in due o più imprese distinte, si segnala che l'importo degli aiuti «*de minimis*» ottenuti dall'impresa originaria deve essere **attribuito** all'impresa che acquisirà le attività che hanno beneficiato degli aiuti o, se ciò non è possibile, deve essere suddiviso proporzionalmente al valore delle nuove imprese in termini di capitale investito.

Pertanto, nella tabella di cui al punto 2.2 del modulo vanno indicati gli aiuti "de minimis" che l'impresa rappresentata, che origina da un'operazione di scissione, ha "ereditato" in quanto ha acquisito le attività che hanno beneficiato dell'aiuto in questione a suo tempo concesso all'impresa originaria. In alternativa, se tale calcolo non è possibile, va indicato il valore dell'aiuto in proporzione al valore del capitale investito.

Valutazioni caso per caso dovranno essere effettuate per la fattispecie di un **trasferimento di un ramo d'azienda** che, configurato come operazione di acquisizione, determina il trasferimento del *de minimis* in capo all'impresa che ha effettuato l'acquisizione, se l'aiuto *de minimis* era imputato al ramo d'azienda trasferito. Viceversa, nel caso in cui un trasferimento di ramo d'azienda si configuri come una operazione di cessione, l'impresa che ha ceduto il ramo può dedurre dall'importo dichiarato l'aiuto *de minimis* imputato al ramo ceduto.

Aiuti automatici e semi-automatici:

Ai sensi dell'art. 10 del D.M. n. 115/2017, gli aiuti non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione (cd. aiuti automatici) o di autorizzazione alla fruizione (cd. aiuti semi-automatici), comunque denominati, si intendono concessi e sono registrati nel RNA nell'esercizio finanziario successivo a quello della fruizione da parte del soggetto beneficiario.

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D.M. n. 115/2017, gli aiuti non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione, comunque denominati, si intendono concessi e sono registrati in RNA nell'esercizio finanziario successivo a quello della fruizione da parte del soggetto beneficiario. Gli aiuti fiscali rientranti nella casistica sopra descritta del cd. aiuti automatici si intendono invece concessi e sono registrati nel RNA, nell'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati.

Il sopracitato art. 10 si applica anche agli aiuti *de minimis* subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione, comunque denominati, il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati.

Per il calcolo del cumulo degli aiuti «de minimis», il registro RNA utilizza quale data di concessione degli aiuti di cui al predetto articolo 10 quella in cui è effettuata la registrazione dell'aiuto.

La registrazione degli aiuti di cui all'articolo 10 del DM 115/2017 è effettuata dall'Agenzia delle entrate, dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dall'ente previdenziale o assistenziale di pertinenza, ovvero dagli altri soggetti competenti preposti alla fase di fruizione dei medesimi aiuti.

Gli aiuti «de minimis» sono tali quando vengono concessi ad una stessa impresa unica in un determinato arco di tempo senza superare un importo prestabilito (massimale). Conseguentemente l'art. 10 del D.M. n. 115/2017 prevede, al comma 4, che l'impossibilità di registrazione degli aiuti «de minimis» per effetto del superamento del massimale pertinente in relazione alla tipologia di aiuto «de minimis» determina l'illegittimità della fruizione.

È necessario, quindi, che le imprese tengano in debita evidenza gli aiuti di cui all'articolo 10 del DM 115/2017 di cui abbiano già beneficiato, ma non ancora registrati in RNA, al fine di non richiedere aiuti «de minimis» in misura superiore al massimale effettivamente disponibile. A tal fine va compilato il punto 2) della sezione B del Modulo «de minimis» dove vanno, infatti, indicati agli aiuti sopra richiamati, già fruiti o dichiarati dall'impresa al momento della sottoscrizione del Modulo «de minimis», ma non ancora registrati in RNA in ragione del meccanismo di registrazione ad essi riservato dall'art. 10 del DM 115/2017.